



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
e della cooperazione internazionale (TAJANI)  
di concerto con il Ministro della giustizia (NORDIO)  
con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)  
con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)  
con il Ministro della salute (SCHILLACI)  
con il Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)  
e con il Ministro per gli affari europei, il Sud,  
le politiche di coesione e il PNRR (FITTO)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 2024**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	7
Analisi tecnico-normativa .....	»	13
Dichiarazione di esclusione dell’AIR .....	»	17
Disegno di legge .....	»	18
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale e facente fede .....	»	21

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024.

#### **Premessa**

L'Accordo di cui si propone la ratifica serve a consentire il corretto stabilimento e il buon funzionamento della Divisione locale italiana, avente sede in Milano (ed in prospettiva, della sezione di Milano della Divisione centrale, creata a seguito dell'emendamento all'Accordo TUB adottato dal Comitato Amministrativo il 26 giugno 2023 e che è prevista diventare operativa dopo dodici mesi dall'adozione della decisione di emendamento), del Tribunale Unificato dei Brevetti (nel seguito, "TUB") a seguito dell'Accordo che istituisce tale Tribunale fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 (nel seguito, "l'Accordo TUB") e dello Statuto del TUB contenuto nell'allegato I all'Accordo TUB (di seguito "lo Statuto TUB"). L'Accordo TUB comprensivo dei suoi allegati è entrato in vigore il 1° giugno 2023.

L'Accordo dà specifica attuazione al Protocollo sui privilegi e le immunità del TUB, fatto a Bruxelles il 19 giugno 2016 (nel seguito "PPI") ed entrato in vigore il 27 ottobre 2021, che prevede la possibilità di concludere accordi di sede bilaterali addizionali tra il TUB e gli Stati membri contraenti che ne ospitano una divisione territoriale di primo grado.

#### **Contenuto dell'Accordo di sede**

L'Accordo si articola in un preambolo e 20 articoli, di seguito descritti.

#### **Il preambolo**

Il preambolo richiama l'Accordo TUB, lo Statuto TUB, nonché il PPI; esso inoltre disciplina le misure di sostegno che l'Italia fornisce al TUB sul territorio della Repubblica italiana. Precisa che l'Accordo ha, quindi, l'obiettivo di disciplinare le misure necessarie a garantire l'insediamento ed il buon funzionamento degli Uffici TUB in Milano.

#### **L'articolato**

L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo. Per "Personale del TUB" si intendono i giudici e l'altro personale assegnato alla divisione in Italia, invece per "personale amministrativo" si intende il personale che l'Italia mette a disposizione del TUB. Le "autorità italiane competenti" sono le Autorità nazionali o locali dell'Italia in accordo con le leggi, regolamenti, disposizioni amministrative e consuetudini italiane. Per "locali" si intende qualsiasi edificio, o parte di esso, messo a disposizione del TUB in Italia a qualsiasi titolo per l'esercizio delle sue attività ufficiali, comprese le strutture di supporto. Con "proprietà del TUB" si intendono tutte le proprietà, inclusi i fondi, entrate e altri beni, a qualsiasi titolo in possesso o in gestione, finalizzati allo sviluppo delle sue attività ufficiali. Per "familiari" si intende il coniuge e gli stretti familiari conviventi a carico



del membro del Personale del TUB; infine con “organizzazioni internazionali” ci si riferisce a tali organizzazioni aventi sede in Italia.

**In virtù dell'articolo 2** l'Italia si impegna a mettere a disposizione del TUB, a titolo gratuito, quale sede permanente della divisione, i Locali che sono individuati nell'Allegato I dell'Accordo. La disposizione in esame stabilisce inoltre che i Locali saranno utilizzati unicamente in modi compatibili con le funzioni istituzionali del TUB. Al fine di agevolare l'applicazione dell'Accordo di sede, il TUB si impegna a notificare alle Autorità italiane competenti ogni occupazione temporanea di altri locali per lo svolgimento di attività ufficiali.

**L'articolo 3** riconosce la personalità giuridica del TUB come prevista dall'articolo 4 dell'Accordo TUB, e, in particolare, la sua capacità di concludere contratti, acquistare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

**L'articolo 4** precisa che i Locali destinati al TUB sono in grado di ospitare la divisione e che l'Italia si impegna a fare in modo che la divisione riceva i servizi di pubblica utilità necessari per il suo funzionamento ed abbia il più ampio accesso possibile alla rete Internet e agli altri canali di comunicazione, a condizioni altrettanto favorevoli a quelle concesse alle amministrazioni statali italiane. L'Italia si impegna, inoltre, a rispettare pienamente e ad assicurare la compatibilità di queste misure con i principi e le norme sul trattamento dei dati personali stabiliti nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché nelle Linee Guida per la tutela dei dati personali nel Tribunale Unificato dei Brevetti. Il TUB ha il diritto di installare e di gestire sistemi di telecomunicazione nei Locali e l'Italia si impegna a fornire le autorizzazioni necessarie. Le spese di manutenzione dei Locali destinati al TUB sono a carico dell'Italia ed è facoltà delle parti stipulare intese supplementari per la migliore applicazione dell'articolo 4 stesso.

**L'articolo 5** dispone l'inviolabilità dei Locali e stabilisce che nessuna pubblica autorità italiana possa avere accesso ai locali senza consenso del Presidente della Corte di Primo Grado o persona da questo delegata (presumibilmente, il giudice presidente della Divisione locale di Milano e, quando sarà operativa, il giudice presidente della sezione di Milano della Divisione centrale). Tale consenso sarà presunto in caso di calamità naturale, incendio o altro tipo di emergenza che richieda un'azione immediata nell'interesse della sicurezza pubblica. Le autorità italiane saranno tenute a garantire libero accesso ai Locali alle persone indicate all'articolo 14 del PPI. L'inviolabilità di cui all'articolo 4 PPI si applica a tutti i materiali appartenenti o detenuti dal TUB, indipendentemente dalla loro collocazione, nonché a tutte le informazioni ivi contenute.

**L'articolo 6** stabilisce che le Autorità italiane adotteranno ogni possibile misura per assicurare la sicurezza e la tranquillità dei Locali.

**L'articolo 7** garantisce le comunicazioni dirette al TUB e al suo personale, e assicura alle comunicazioni ufficiali TUB i medesimi privilegi e immunità dei corrieri diplomatici.

**L'articolo 8** riconosce al TUB e alle proprietà del TUB, ovunque ubicate, le immunità da procedimenti legali e da provvedimenti di coercizione amministrativa o giudiziaria, come previste dall'articolo 5 PPI, immunità che si estendono ai mezzi di trasporto che il TUB utilizza nelle sue attività ufficiali, in relazione ai quali il TUB ha oneri di identificazione e di garantire un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi.

**L'articolo 9** stabilisce la facoltà per il TUB di esporre la propria bandiera e il proprio emblema nei Locali e sui mezzi di trasporto che utilizza nelle proprie attività ufficiali, sito internet e nei documenti.

**L'articolo 10** disciplina le agevolazioni finanziarie, esentando che il TUB e le sue Proprietà dalle imposte dirette dovute secondo le leggi e i regolamenti italiani – ivi compresi l'imposta sul valore



aggiunto (IVA) per gli acquisti di rilevante importo – nei limiti dell'esercizio delle proprie attività ufficiali, e con l'eccezione espressa dei tributi corrispondenti all'erogazione di servizi di pubblica utilità.

**L'articolo 11** prevede esenzioni fiscali per un massimo di due veicoli acquistati o importati dal TUB per suo uso ufficiale, e dai relativi carburanti e lubrificanti.

**L'articolo 12**, relativo al Personale TUB, prevede il rilascio al Personale del TUB (e ai relativi familiari e domestici) di una carta d'identità che specifica lo status del titolare. L'articolo prevede inoltre, senza pregiudizio a quanto previsto dal Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, dallo Statuto TUB e dal PPI, le esenzioni fiscali e le altre agevolazioni consuetudinarie in favore del Personale del TUB e dei relativi familiari e domestici. Con particolare riferimento ai giudici, l'articolo in questione stabilisce che essi, ove non aventi la residenza permanente in Italia, godano entro i due anni dalla data di installazione ufficiale della divisione o della notifica della loro assegnazione da parte del TUB, dell'esenzione dall'IVA sull'acquisto di mobili e altri beni per la casa necessari per il loro insediamento, per un valore superiore al limite fissato dalla normativa italiana per le Organizzazioni internazionali in Italia. Si applica solo ai giudici, al cancelliere e al vice cancelliere, anche ove siano cittadini italiani o stabilmente residenti in Italia, come peraltro già previsto dall'art. 9, paragrafo 3 lettera b) del Protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti del 19 giugno 2016 ratificato con legge 4 dicembre 2017, n.201, l'esenzione dalle imposte italiane su salari ed emolumenti. I salari, gli stipendi e gli emolumenti pagati dal TUB al personale diverso dai giudici, non aventi la cittadinanza italiana o la residenza permanente in Italia, possono invece essere tenuti in considerazione dalle Autorità italiane al fine di calcolare la tassazione da applicare al reddito originato da altre fonti. Ai giudici non aventi la cittadinanza italiana o la residenza permanente in Italia sono inoltre concessi i privilegi e le immunità, le agevolazioni e le facoltà accordati dall'Italia ai membri di grado equivalente del corpo diplomatico in Italia.

**L'articolo 13** prevede che su richiesta, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) possa autorizzare i familiari del Personale TUB a svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia. Essi e i loro datori di lavoro sono soggetti alla legislazione italiana applicabile in materia fiscale, sicurezza sociale e diritto del lavoro, a tali attività non si applicano privilegi e immunità.

**L'articolo 14** regola il regime previdenziale e sanitario cui è soggetto il personale e stabilisce che a copertura dei rischi di malattia, infortunio, invalidità e decesso e ai fini pensionistici, esso sia iscritto nel Sistema di Assistenza medica e Sicurezza sociale e nel Piano pensionistico istituiti dal TUB. Il Personale del TUB impiegato a tempo parziale per meno del 50 per cento è iscritto e coperto dal Piano pensionistico del TUB, ma non è iscritto né coperto dal Sistema di Assistenza medica e Sicurezza sociale del TUB. Il TUB è esente da contributi obbligatori di sicurezza sociale, pensioni e assicurazione malattia dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni pagate dal TUB, o a suo nome, al Personale del TUB non iscritto al sistema italiano di previdenza sociale.

**L'articolo 15** prevede che le Autorità italiane facilitino l'ingresso ed eventualmente il soggiorno nel territorio nazionale dei membri del Personale TUB e dei loro familiari, che non abbiano la cittadinanza italiana o che risiedano stabilmente in Italia, nonché l'entrata e l'uscita dal territorio nazionale di tutte le persone convocate o citate a comparire davanti al TUB in veste ufficiale. Se necessari, i visti saranno concessi in tempi rapidi, previa presentazione, da parte dei richiedenti, di un documento ufficiale del TUB che ne certifichi lo status.

**L'articolo 16** disciplina le disposizioni particolari e stabilisce che il TUB comunichi alle Autorità italiane competenti, almeno una volta all'anno, l'elenco del Personale, dei relativi familiari e del personale reclutato localmente dal TUB per servizi interni. Senza pregiudizio per i loro privilegi e



immunità, tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunità previsti dal PPI e dall'Accordo *de qua* hanno l'obbligo di conformarsi alla legislazione italiana e di non interferire negli affari interni dello Stato. I privilegi e le immunità accordati ai sensi del PPI e dell'Accordo *de qua* non sono stabiliti per il vantaggio personale di coloro i quali ne beneficiano ma esclusivamente nell'interesse del TUB. Il TUB collaborerà in ogni momento con le Autorità italiane competenti per facilitare l'applicazione delle leggi nazionali e prevenire qualsiasi abuso connesso con i privilegi e le immunità sopra menzionati. Il TUB ha il diritto e il dovere di revocare le immunità del proprio personale quando ritenga che tali immunità ostacolerebbero il normale corso della giustizia e che vi si possa rinunciare senza arrecare pregiudizio agli interessi del TUB. Il TUB comunica alle Autorità italiane competenti i provvedimenti di revoca delle immunità appena possibile e al più tardi entro un mese dalla data degli stessi.

**L'articolo 17** dispone che per sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo TUB, l'Italia si impegna a fornire al TUB personale di supporto amministrativo per la divisione ubicata nel territorio del Paese; tale personale viene distaccato dalle amministrazioni pubbliche italiane secondo le leggi e i regolamenti italiani, senza onere alcuno per il TUB, a tale personale si applica l'immunità prevista dall'articolo 10 par.1 del Protocollo.

**L'articolo 18** disciplina la responsabilità internazionale del TUB derivante dalle attività sul territorio italiano, compresa quella derivante da qualsiasi atto o omissione da parte di rappresentanti, del Personale e di qualsiasi altra persona impiegata dal TUB nell'esercizio delle proprie funzioni, è interamente in capo al TUB stesso e non sarà in carico dell'Italia. Il TUB risarcisce l'Italia in caso di perdita o danno a qualsiasi bene di proprietà possesso o custodia dell'Italia causati da un comportamento doloso o negligente nell'esercizio delle loro funzioni, o in relazione ad esse, di un rappresentante, del Personale o di qualsiasi altra persona impiegata dal TUB. Inoltre, il risarcimento è previsto per qualsiasi perdita sostenuta dall'Italia per la necessità di compensare un terzo per la perdita o il danno alla proprietà di quest'ultimo o per lesioni personali derivanti da un comportamento doloso o negligente nell'esercizio delle funzioni, o in relazione ad esso, di un rappresentante, del Personale o di qualsiasi altra persona impiegata dal TUB.

**L'articolo 19** regola la risoluzione delle controversie sull'applicazione e interpretazione dell'Accordo, demandata a negoziati tra le Parti e, se non vi è intesa, su richiesta di una o entrambe le Parti, alla decisione finale di un tribunale arbitrale costituito secondo quanto previsto dal PPI.

**L'articolo 20** disciplina, infine, l'entrata in vigore dell'Accordo e la sua durata. Le modifiche all'allegato I entrano in vigore al momento della firma tra le parti.



## RELAZIONE TECNICA

L'Accordo in esame integra il Protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti (di seguito denominato "TUB") fatto a Bruxelles il 19 giugno 2016 (nel seguito "PPI"), ratificato dall'Italia con legge 4 dicembre 2017, n. 201, ed entrato in vigore il 27 ottobre 2021, che prevede la possibilità di concludere accordi di sede bilaterali addizionali tra il TUB e gli Stati membri contraenti che ne ospitino una divisione, stabilendo misure di sostegno, agevolazioni e immunità usualmente riconosciute alle organizzazioni internazionali con sede in Italia e necessarie all'insediamento e al buon funzionamento della divisione in Italia del Tribunale.

L'accordo in esame si rende dunque necessario per far fronte a specifiche obbligazioni internazionali dell'Italia derivanti dall'Accordo che istituisce tale Tribunale fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 (nel seguito, "l'Accordo TUB") e dello Statuto del TUB contenuto nell'allegato I all'Accordo TUB (di seguito "lo Statuto TUB"), entrati in vigore per l'Italia il 1° giugno 2023, consentendo il corretto stabilimento e il buon funzionamento della Divisione locale italiana del TUB, avente sede in Milano e, in prospettiva, della sezione di Milano della Divisione centrale, creata a seguito dell'emendamento all'Accordo TUB adottato dal Comitato Amministrativo il 26 giugno 2023 che è prevista diventare operativa dopo dodici mesi dall'adozione della decisione di emendamento.

**L'articolo 1** contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo. Esso non comporta oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 2** impegna l'Italia a mettere a disposizione del TUB, a titolo gratuito, quale sede permanente della divisione dell'Organismo in Italia, i Locali che sono individuati nell'Allegato I dell'Accordo. La disposizione in esame stabilisce inoltre che i Locali saranno utilizzati unicamente in modi compatibili con le funzioni istituzionali del TUB. Al fine di agevolare l'applicazione dell'Accordo di sede, il TUB si impegna a notificare alle Autorità italiane competenti ogni occupazione temporanea di altri Locali per lo svolgimento di attività ufficiali. Tali locali sono messi a disposizione del TUB dal Ministero della Giustizia e sono siti in Milano alla via San Barnaba n. 50, in un immobile di proprietà comunale utilizzato anche dagli Uffici giudiziari aventi sede a Milano, e constano di una superficie complessiva pari a circa mq. 870 lordi, suddivisi in:

- 16 stanze ad uso ufficio /studio magistrati;
- 2 stanze ad uso aula;
- 1 sala riunioni;
- 1 sala attesa.

Tali locali sono messi a disposizione unitamente alle necessarie infrastrutture e sono allo stato, solo in parte state già acquistate le attrezzature necessarie alla relativa operatività.

Ai fini di garantire la piena operatività delle infrastrutture occorre una spesa di 200.000 euro una tantum per il 2024 per la fornitura di arredi, targhe, impianti audio-video e materiale informatico per la sezione della divisione centrale del TUB.

**L'articolo 3** riconosce la personalità giuridica del TUB come prevista dall'articolo 4 dell'Accordo TUB, e, in particolare, la sua capacità di concludere contratti, acquistare beni mobili e immobili e stare in giudizio. Esso non comporta oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 4** contiene precisazioni riguardanti i Locali messi a disposizione del TUB con l'impegno da parte italiana a garantire i servizi di pubblica utilità necessari per funzionamento ed ampio accesso alla rete internet e agli altri canali di comunicazione, a condizioni altrettanto favorevoli a quelle concesse alle amministrazioni statali italiane. L'Italia si impegna, inoltre, a rispettare pienamente e ad assicurare la compatibilità di queste misure con i principi e le norme sul trattamento dei dati personali stabiliti nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché nelle Linee Guida per la tutela dei dati personali nel Tribunale Unificato



dei Brevetti. Il TUB ha il diritto di installare e di gestire sistemi di telecomunicazione nei locali e l'Italia si impegna a fornire le autorizzazioni necessarie.

L'Italia, inoltre, si impegna a sostenere le spese di gestione e di funzionamento delle divisioni italiane del TUB per un importo complessivo pari a 150.000 euro annui, individuate nella seguente tabella:

<i>Facility management</i>	25.000 €
Consumi teleriscaldamento	25.000 €
Consumi elettrici	60.000 €
<b>Accesso alla rete internet e altri canali di comunicazione</b>	<b>28.250 €</b>
Fotocopiatrici (noleggio)	1.750 €
Cancelleria	5.000 €
Altri costi di gestione e imprevisti	5.000 €
<b>Totale</b>	<b>150.000 €</b>

Tabella 1

Per gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali (prevenzione e riparazione di danni strutturali e ristrutturazioni), da erogare quale contributo forfettario in favore del Comune di Milano, in quanto soggetto proprietario dell'immobile e titolare dei suddetti interventi, è autorizzata la spesa, quantificata in maniera forfettaria, di **euro 20.000 annui a decorrere dal 2024**.

*L'articolo 5* dispone l'inviolabilità dei Locali e stabilisce che nessuna pubblica autorità italiana possa avere accesso ai locali senza consenso del Presidente della Corte di Primo Grado o persona da questo delegato. Da tale articolo non derivano oneri per la finanza pubblica.

*L'articolo 6* stabilisce che le Autorità italiane adotteranno ogni possibile misura per assicurare la sicurezza e la tranquillità dei locali. Da tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto il servizio di vigilanza dei locali che ospitano il TUB, siti in via S. Barnaba, è già assolto allo stato attuale tramite personale di vigilanza privata ed il palazzo è già presidiato mediante un servizio di sorveglianza in quanto sede degli Uffici giudiziari del Tribunale di Milano ubicati nello stesso immobile.

*L'articolo 7* garantisce le comunicazioni dirette al TUB e al suo personale e assicura alle comunicazioni ufficiali TUB i medesimi privilegi e immunità dei corrieri diplomatici. Da tale articolo non derivano oneri per la finanza pubblica.

*L'articolo 8* riconosce al TUB e alle proprietà del TUB, ovunque ubicate, le immunità da procedimenti legali e da provvedimenti di coercizione amministrativa o giudiziaria, come previste dall'articolo 5 del PPI, immunità che si estendono ai mezzi di trasporto che il TUB utilizza nelle sue attività ufficiali, in relazione ai quali il TUB ha oneri di identificazione e di garantire un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi. Gli unici oneri previsti dall'articolo in esame sono quelli relativi all'obbligo di copertura assicurativa dei veicoli utilizzati dal TUB per le proprie attività istituzionali, essi però gravano esclusivamente sul TUB e non sul bilancio dello Stato.

*L'articolo 9* stabilisce la facoltà per il TUB di esporre la propria bandiera e il proprio emblema nei Locali e sui mezzi di trasporto che utilizza nelle proprie attività ufficiali, sito internet e nei documenti. Esso non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.





**L'articolo 10** disciplina le agevolazioni finanziarie, esentando il TUB e le sue Proprietà dalle imposte dirette dovute secondo le leggi e i regolamenti italiani – ivi compresi l'imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli acquisti di rilevante importo – nei limiti dell'esercizio delle proprie attività ufficiali, e con l'eccezione espressa dei tributi corrispondenti all'erogazione di servizi di pubblica utilità.

**L'articolo 11** prevede esenzioni fiscali per un massimo di due veicoli acquistati o importati dal TUB per suo uso ufficiale, e dai relativi carburanti e lubrificanti.

**L'articolo 12** prevede il rilascio al Personale del TUB (e ai relativi familiari e domestici) di una carta d'identità che specifica lo status del titolare. L'articolo prevede inoltre, senza pregiudizio di quanto previsto dal Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, dallo Statuto TUB e dal PPI, le esenzioni fiscali e le altre agevolazioni consuetudinarie in favore del Personale del TUB e dei relativi familiari e domestici. L'articolo inoltre prevede che, fatta eccezione per i giudici, il cancelliere e il vice cancelliere, le esenzioni di cui al paragrafo 2, lettera a) dell'articolo 12 (esenzione da imposte nazionali su salari, stipendi ed emolumenti, ma non sulle pensioni e sulle rendite, pagati dal TUB) non si applica ai cittadini italiani o a coloro i quali, immediatamente prima di essere assunti dal TUB, fossero stabilmente residenti in Italia. L'esenzione accordata ai giudici, al cancelliere e al vice cancelliere si limita a ribadire quanto già previsto dall'art. 9, paragrafo 3, lettera b) del Protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti del 19 giugno 2016 e ratificato con legge 4 dicembre 2017, n.201. Tale disposizione infatti già prevede che i giudici e il cancelliere godano di esenzione dalla tassazione nazionale su salari, stipendi ed emolumenti percepiti dal tribunale. L'estensione dell'esenzione in oggetto al vice-cancelliere si desume dall'articolo 1 lettera j) del Protocollo sui privilegi e le immunità del 19 giugno 2016, ai sensi del quale, con il termine di "Cancelliere", si intendono sia il Cancelliere che il Vice Cancelliere del Tribunale. La disposizione pertanto non è suscettibile di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo meramente ripetitiva di obblighi internazionali già vigenti.

**L'articolo 13** prevede che su richiesta, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) possa autorizzare i familiari del personale TUB a svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia. Essi e i loro datori di lavoro sono soggetti alla legislazione italiana applicabile in materia fiscale, sicurezza sociale e diritto del lavoro; a tali attività non si applicano privilegi e immunità.

**L'articolo 14** regola il regime previdenziale e sanitario cui è soggetto il personale e stabilisce che a copertura dei rischi di malattia, infortunio, invalidità e decesso e ai fini pensionistici, esso sia iscritto nel sistema di assistenza medica e sicurezza sociale e nel piano pensionistico istituiti dal TUB.

Dagli articoli da 10 a 14 non discendono effetti finanziari tenuto conto che l'Italia ha ratificato, con legge 4 dicembre 2017, n. 201, il Protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti fatto a Bruxelles il 19 giugno 2016. In particolare, le esenzioni e i privilegi fiscali introdotti dagli articoli da 10 a 12 configurano fattispecie di rinuncia a maggior gettito e pertanto non determinano oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 15** prevede che le Autorità italiane facilitino l'ingresso ed eventualmente il soggiorno nel territorio nazionale dei membri del Personale TUB e dei loro familiari, che non abbiano la cittadinanza italiana o che risiedano stabilmente in Italia, nonché l'entrata e l'uscita dal territorio nazionale di tutte le persone convocate o citate a comparire davanti al TUB in veste ufficiale. Da tale disposizione non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 16** disciplina le disposizioni particolari e stabilisce che il TUB comunichi alle Autorità italiane competenti, almeno una volta all'anno, l'elenco del Personale, dei relativi familiari e del



personale reclutato localmente dal TUB per servizi interni. Senza pregiudizio per i loro privilegi e immunità, tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunità previsti dal PPI e dall'Accordo de qua hanno l'obbligo di conformarsi alla legislazione italiana e di non interferire negli affari interni dello Stato. Da tale disposizione non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 17** prevede che per sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo istitutivo, l'Italia fornisce al TUB personale di supporto amministrativo per la divisione locale ubicata in Italia. Tale personale viene distaccato dalle amministrazioni pubbliche italiane secondo le leggi e i regolamenti italiani, senza onere alcuno per il TUB.

Allo stato attuale il Ministero della Giustizia ha assegnato, a titolo di personale di supporto amministrativo al TUB, n. 7 unità di personale non dirigenziale full-time. Tale personale è assegnato alla Corte di Appello di Milano, quale organo territoriale di vertice, per le specifiche attività della divisione del TUB.

Pertanto, la legge di ratifica autorizza il Ministero della Giustizia a distaccare fino ad un massimo di 7 unità di personale non dirigenziale. Gli oneri derivanti dal trattamento economico complessivo del personale chiamato a prestare servizio presso il TUB restano a carico della amministrazione di appartenenza.

Per l'attività di formazione del predetto personale, che si svolge regolarmente presso le diverse divisioni europee dell'Organismo comportando delle spese di missione del personale preposto, è stimabile, solo forfettariamente, una spesa dell'ordine di 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, considerato che il predetto personale è già operativo presso la sede locale. Le spese di missione sono calcolate forfettariamente prevedendo la partecipazione di 5 funzionari ad almeno un corso di formazione all'anno nelle sedi TUB a rotazione indicate per le attività di formazione (Budapest, Lussemburgo, Parigi, Monaco di Baviera) e includono i costi di viaggio, vitto e alloggio per tre giornate di permanenza in loco (3.000 euro per funzionario di cui 1.000 euro per i viaggi AR, 600 euro per 3 notti di alloggio, e le risorse restanti per le spese di vitto e trasferimento).

**L'articolo 18** dispone che la responsabilità internazionale del TUB derivante dalle attività sul territorio italiano, compresa quella derivante da qualsiasi atto o omissione da parte di rappresentanti, del Personale e di qualsiasi altra persona impiegata dal TUB nell'esercizio delle proprie funzioni, è interamente in capo al TUB stesso e non sarà a carico dell'Italia. Il TUB risarcisce l'Italia in caso di perdita o danno a qualsiasi bene di proprietà possesso o custodia dell'Italia causati da un comportamento doloso o negligente nell'esercizio delle loro funzioni, o in relazione ad esse, di un rappresentante, del Personale o di qualsiasi altra persona impiegata dal TUB. Inoltre, il risarcimento è previsto per qualsiasi perdita sostenuta dall'Italia per la necessità di compensare un terzo per la perdita o il danno alla proprietà di quest'ultimo o per lesioni personali derivanti da un comportamento doloso o negligente nell'esercizio delle funzioni, o in relazione ad esso, di un rappresentante, del Personale o di qualsiasi altra persona impiegata dal TUB. Da tali disposizioni non derivano maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**L'articolo 19** regola la risoluzione delle controversie sull'applicazione e interpretazione dell'Accordo, demandata a negoziati tra le Parti e, se non vi è intesa, su richiesta di una o entrambe le Parti, alla decisione finale di un tribunale arbitrale costituito secondo quanto previsto dall'art.16, comma 2, del PPI. Tale disposizione prevede che il ricorso ad un Tribunale arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie sia una ipotesi esclusivamente residuale ed in tale ipotesi gli eventuali oneri saranno a carico del bilancio del Ministero della Giustizia a valere sulle risorse già stanziate a legislazione vigente per tali finalità.

**L'articolo 20** disciplina, infine, l'entrata in vigore dell'Accordo e la sua durata. Le modifiche all'allegato I entrano in vigore al momento della firma tra le parti. Da tale disposizione non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica.



In relazione al contributo italiano al bilancio annuale del Tribunale Unificato dei Brevetti, autorizzato con legge n. 214 del 2016, sulla base della stima *illo tempore* effettuata, la legge di ratifica dell'Accordo di sede dispone l'integrazione dello stanziamento del capitolo 1457/Giustizia per 460.000 euro nel 2024, 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Tale adeguamento, che riflette le stime aggiornate del volume di attività che si prevede il Tribunale sarà chiamato a svolgere (numero di imprese che si rivolgeranno al tribunale) e del correlato livello di introiti da diritti processuali, tenuto conto degli stanziamenti iscritti in bilancio a legislazione vigente, si rende necessario a seguito del ritardo intervenuto nell'entrata in vigore dell'Accordo di circa 7 anni causato dalla Brexit e dalla ritardata ratifica da parte di altri Stati Membri.

TABELLA RIASSUNTIVA ONERI

	2024	2025	2026	2027	2028	A decorrere dal 2029
ART. 2 Spese avviamento Sede (arredi, PC, targhe, Impianti audio-video etc)	200.000					
Art. 4 Spese funzionamento Sede	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Art. 4 Contributo forfettario Comune Milano	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
ART. 17 spese di missione	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
Incremento capitolo 1457/Giustizia per quota di partecipazione ITA	460.000	200.000	200.000	100.000	100.000	
<b>Totale</b>	<b>845.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>170.000</b>

Con riferimento agli oneri indicati nella tabella di cui sopra, la legge di ratifica dell'Accordo prevede che si provveda alla copertura finanziaria mediante riduzione per 845.000 euro per l'anno 2024 e 385.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

21/02/2024



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Con riferimento agli aspetti tecnico-normativi l'Accordo in questione non incide sulle leggi e i regolamenti nazionali in vigore. L'Accordo in questione non presenta inoltre profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione Europea e con altri obblighi internazionali.

**PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO****1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L'Accordo serve a consentire il corretto stabilimento e il buon funzionamento della Divisione locale italiana, avente sede in Milano (ed in prospettiva, della sezione di Milano della Divisione centrale, creata a seguito dell'emendamento all'Accordo TUB adottato dal Comitato Amministrativo il 26 giugno 2023 e che è prevista diventare operativa dopo dodici mesi dall'adozione della decisione di emendamento), del Tribunale Unificato dei Brevetti (nel seguito, "TUB") a seguito dell'Accordo che istituisce tale Tribunale fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 (nel seguito, "l'Accordo TUB") e dello Statuto del TUB contenuto nell'allegato I all'Accordo TUB (di seguito "lo Statuto TUB"). L'Accordo TUB comprensivo dei suoi allegati è entrato in vigore il 1° giugno 2023.

L'Accordo dà specifica attuazione al Protocollo sui privilegi e le immunità del TUB, fatto a Bruxelles il 19 giugno 2016 (nel seguito "PPI") ed entrato in vigore il 27 ottobre 2021, che prevede la possibilità di concludere accordi di sede bilaterali addizionali tra il TUB e gli Stati membri contraenti che ne ospitano una divisione territoriale di primo grado.

**2. Analisi del quadro normativo nazionale.**

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione.

**3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L'Accordo non incide, modificandole, su leggi e regolamenti vigenti e non comporta – oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione – norme di adeguamento al diritto interno.

**4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

**5. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma 2, lettera a) della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

**6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

**7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione, né di strumenti di semplificazione normativa.

**8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO dell'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE**

**1. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea.**

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

**2. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

**3. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'intervento è compatibile con le norme internazionali in materia di status delle Organizzazioni Internazionali e del trattamento del loro personale.

**4. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

**5. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

**6. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle in uso.**

Non si introducono nuove definizioni normative.

**2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazione e integrazioni subite dai medesimi.**

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

**3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non è stata adottata la tecnica della novella.

- 4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non sussistenti.

- 5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

L'Accordo in esame non prevede atti attuativi, di carattere normativo o amministrativo.

- 8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione del provvedimento in esame non sono stati utilizzati dati statistici.




## DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DELL'AIR

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 31.01.2024

Il Capo dell'Ufficio Legislativo  
Min.Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi



**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024, di seguito denominato « Accordo ».

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Personale amministrativo di supporto)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo, nonché per le finalità relative all'istituzione di una sezione della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti, di cui alla decisione adottata dal Comitato amministrativo del Tribunale unificato dei brevetti il 26 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, il Ministero della giustizia può distaccare un contingente fino ad un massimo di 7 unità di personale non dirigenziale ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, per una durata massima di sette anni, con oneri a proprio carico.

Art. 4.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 17 dell'Accordo sono valutati in 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. L'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 dell'Accordo è pari a 370.000 euro per l'anno 2024 e a 170.000 euro a decorrere dall'anno 2025.

2. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia al Tribunale unificato dei brevetti, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 3 novembre 2016, n. 214, è incrementata di 460.000 euro per l'anno 2024, di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, determinati in 845.000 euro per l'anno 2024, 385.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 285.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante riduzione per 845.000 euro per l'anno 2024 e 385.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MAECI|1311|31/01/2024|0014164-I - Allegato Utente 1 (A01)

### ACCORDO DI SEDE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI

LA REPUBBLICA ITALIANA (successivamente denominata "l'Italia") da una parte, e

IL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI (successivamente denominato "il TUB") dall'altra parte  
(denominati, collettivamente, "le Parti contraenti");

CONSIDERANDO l'Accordo che istituisce il TUB fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 (successivamente denominato "l'Accordo istitutivo") e lo Statuto del TUB contenuto nell'allegato I all'Accordo istitutivo (successivamente denominato "lo Statuto del TUB");

CONSIDERANDO il Protocollo sui privilegi e le immunità del TUB fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016 (successivamente denominato "il Protocollo");

CONSIDERANDO che il Protocollo prevede la possibilità di concludere accordi di sede bilaterali addizionali tra il TUB e gli Stati membri contraenti che ne ospitino una divisione del Tribunale di primo grado;

CONSIDERANDO che il presente Accordo integra le disposizioni del Protocollo e disciplina le misure di sostegno che l'Italia fornisce al TUB sul territorio della Repubblica italiana;

INTENZIONATI a prendere tutte le misure necessarie a garantire le migliori condizioni giuridiche e materiali di insediamento e di funzionamento della divisione del TUB in Italia;  
hanno convenuto quanto segue:

#### ARTICOLO 1 USO DEI TERMINI

1. Ai fini del presente Accordo, si intendono per:

- a) "Personale del TUB" i giudici e l'altro personale la cui assegnazione alla divisione in Italia è notificata dal TUB secondo l'articolo 15 del Protocollo;
- b) "Personale di supporto amministrativo" il personale che l'Italia mette a disposizione del TUB secondo l'articolo 37, paragrafo 1, dell'Accordo istitutivo;
- c) "Autorità italiane competenti" le Autorità nazionali o locali dell'Italia, in accordo con le leggi, regolamenti, disposizioni amministrative e le consuetudini italiane;
- d) "Locali"
  - i. qualsiasi edificio, o parte di esso, di proprietà, affittato, prestato o in qualche altro modo messo a disposizione del TUB in Italia per l'esercizio delle sue attività ufficiali, ivi incluse le strutture di supporto;
  - ii. in accordo con le Autorità italiane competenti e per la durata di tale utilizzo, qualsiasi terreno o edificio nel territorio della Repubblica Italiana che è temporaneamente utilizzato dal TUB;
- e) "Proprietà del TUB" tutte le proprietà, inclusi i fondi, le entrate ed altri beni siano essi di proprietà, in locazione, possesso o gestione da parte del TUB in base ad accordi fiduciari, sovvenzioni, garanzie o altro, finalizzati allo sviluppo delle sue attività ufficiali;
- f) "Familiari" il coniuge e gli stretti familiari conviventi e a carico del membro del Personale del TUB;
- g) "Organizzazioni internazionali in Italia", le organizzazioni internazionali che hanno sede in Italia.

**ARTICOLO 2****SEDE**

1. L'Italia mette a disposizione del TUB, a titolo gratuito, quale sede permanente della sua divisione in Italia, i Locali la cui ubicazione e descrizione sono indicate nell'Allegato I.
2. Per agevolare l'applicazione del presente Accordo, il TUB notifica alle Autorità italiane competenti ogni occupazione temporanea di Locali diversi da quelli di cui al paragrafo 1 per lo svolgimento di attività ufficiali del TUB.
3. I Locali non devono essere utilizzati in alcun modo che sia incompatibile con le funzioni istituzionali del TUB.

**ARTICOLO 3****PERSONALITA' GIURIDICA**

1. L'Italia riconosce la personalità giuridica del TUB, come prevista dall'articolo 4 dell'Accordo istitutivo e, in particolare, la sua capacità di:
  - a) stipulare contratti;
  - b) acquisire e cedere beni mobili ed immobili;
  - c) stare in giudizio.
2. Per le finalità del presente Accordo, il TUB è rappresentato dal Presidente della Corte d'Appello del TUB.

**ARTICOLO 4****SOSTEGNO GENERALE**

1. L'Italia consegna i Locali al TUB in condizione di ospitare la divisione.
2. L'Italia si adopera per fare in modo che siano forniti al TUB i servizi di pubblica utilità necessari per il corretto funzionamento della divisione, compresi elettricità, acqua, gas, comunicazioni postali e telefoniche, raccolta di rifiuti e protezione antincendio, a condizioni altrettanto favorevoli rispetto a quelle concesse alle amministrazioni statali italiane. In caso di interruzione o rischio di interruzione di tali servizi, l'Italia adotta tutte le misure necessarie per garantire che le attività del TUB non subiscano conseguenze negative.
3. L'Italia adotta tutte le misure idonee a garantire al TUB l'accesso più ampio possibile alla rete Internet e ad altri canali di comunicazione, a condizioni altrettanto favorevoli rispetto a quelle garantite alle amministrazioni statali italiane e alle rappresentanze diplomatiche straniere. L'Italia si impegna a rispettare pienamente e ad assicurare la compatibilità di queste misure con i principi e le norme sul trattamento dei dati personali stabiliti nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché nelle Linee Guida per la tutela dei dati personali nel Tribunale Unificato dei Brevetti.
4. Il TUB ha il diritto di installare e di gestire sistemi di telecomunicazione nei Locali. L'Italia provvede al rilascio tempestivo delle autorizzazioni necessarie al TUB per l'installazione e l'esercizio di antenne fisse e mobili e qualsiasi altra apparecchiatura relativa alle comunicazioni radio satellitari.
5. I lavori di manutenzione dei Locali e le relative spese, compresi gli interventi di prevenzione e riparazione di danni strutturali e di ristrutturazioni dei Locali che possono essere necessarie, sono a carico dell'Italia.
6. Fermo restando quanto previsto in questo Accordo, le Amministrazioni italiane competenti e il TUB possono stipulare intese supplementari per la migliore applicazione del presente articolo.

**ARTICOLO 5**  
**INVIOLABILITA' DEI LOCALI E DEGLI ARCHIVI**

1. I Locali sono inviolabili. Nessun ufficiale o funzionario italiano, o altra persona che eserciti alcuna forma di pubblica autorità all'interno dell'Italia può avere accesso ai Locali per compiere alcun tipo di compito senza il consenso del Presidente della Corte di Primo Grado del TUB o di un giudice all'uopo delegato dal Presidente.
2. Il consenso ai fini del predetto accesso sarà presunto in caso di calamità naturale, incendio o altro tipo di emergenza che richieda un'azione immediata nell'interesse della sicurezza pubblica.
3. Le Autorità italiane competenti garantiscono il libero accesso ai Locali alle persone indicate all'articolo 14 del Protocollo.
4. L'inviolabilità conferita dall'articolo 4 del Protocollo si applica a tutti i registri, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i registri informatici, i fotogrammi e le immagini cinematografiche, i film, le registrazioni sonore e qualsiasi altro materiale mediatico, ovunque essi siano, purché appartenenti a o detenuti dal TUB nonché a tutte le informazioni contenute al loro interno.

**ARTICOLO 6**  
**PROTEZIONE DEI LOCALI**

Le Autorità italiane competenti adotteranno ogni possibile misura per assicurare la sicurezza e la tranquillità dei Locali.

**ARTICOLO 7**  
**COMUNICAZIONI**

1. Tutte le comunicazioni dirette ai Locali o al Personale del TUB presente presso i Locali e tutte le comunicazioni verso l'esterno in partenza dai Locali, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma siano trasmesse, non sono soggette a censura o ad alcuna altra forma di intercettazione o interferenza. Tale esenzione si estende, tra l'altro, a pubblicazioni, registrazioni di computer, fotogrammi e immagini cinematografiche, pellicole e registrazioni sonore.
2. Il TUB ha il diritto di utilizzare i codici e di inviare e ricevere comunicazioni ufficiali tramite corriere o sacchetti sigillati che godono degli stessi privilegi e immunità dei corrieri e delle valigie diplomatiche.

**ARTICOLO 8**  
**IMMUNITA' DEL TUB**

1. L'Italia concede al TUB e alle Proprietà del TUB, ovunque ubicate, le immunità da procedimenti legali e da provvedimenti di coercizione amministrativa o giudiziaria, come previste dall'articolo 5 del Protocollo.
2. Le suddette immunità si estendono ai mezzi di trasporto che il TUB utilizza nelle sue attività ufficiali, compresi quelli che il medesimo noleggia o prende in prestito a tale fine.
3. Il TUB adotta tutte le misure necessarie per assicurare che i mezzi di trasporto utilizzati nelle sue attività ufficiali possano essere identificati.
4. Il TUB stipula un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi, al fine di risarcire i danni causati da veicoli a motore ad esso appartenenti o utilizzati per suo conto.

#### **ARTICOLO 9 BANDIERA E STEMMA**

Il TUB ha la facoltà di esporre la propria bandiera e il proprio emblema sui Locali e sui mezzi di trasporto che utilizza nelle proprie attività ufficiali, così come nel suo sito internet e nei suoi documenti.

#### **ARTICOLO 10 AGEVOLAZIONI FINANZIARIE**

1. Il TUB e le Proprietà del TUB, ovunque situate, sono esenti da tutte le imposte dirette dovute secondo le leggi e i regolamenti italiani, nei limiti dell'esercizio delle proprie attività ufficiali.
2. Il TUB è esente dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli acquisti di beni e servizi di rilevante importo necessari e forniti al TUB per le sue attività ufficiali. Ai fini del presente Accordo l'espressione "acquisti di rilevante importo" si applica all'acquisto di beni e servizi di valore superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le Organizzazioni internazionali in Italia.
3. Le esenzioni di cui al presente articolo non si applicano ai tributi che costituiscono il corrispettivo di servizi di pubblica utilità resi dalle Autorità italiane competenti al TUB.
4. Il TUB è esente da dazi doganali, imposte, divieti o restrizioni, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attività ufficiali, entro i limiti dei contingenti stabiliti per le Organizzazioni internazionali in Italia. Tuttavia, il TUB non chiederà l'esenzione dall'imposizione fiscale su merci importate di valore pari o inferiore al limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile alle Organizzazioni internazionali in Italia.
5. I beni acquistati o importati in esenzione non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo dalle Autorità italiane competenti, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Se dette imposte, diritti e contributi sono fissati in funzione del valore dei beni, essi sono calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data.
6. Il TUB può ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.

#### **ARTICOLO 11 VEICOLI**

1. Il TUB è esente dall'imposta sul valore aggiunto, da dazi doganali e da ogni altro diritto in relazione all'acquisto e all'importazione di due veicoli per uso ufficiale del TUB e dei relativi pezzi di ricambio. Il TUB è parimenti esente dalle tasse automobilistiche su tali veicoli, che saranno immatricolati con serie speciali.
2. I carburanti e lubrificanti per i predetti veicoli possono essere acquistati o importati in esenzione da dazi doganali e accise, entro i limiti dei contingenti stabiliti dalla normativa italiana per le Organizzazioni internazionali in Italia.

#### **ARTICOLO 12 PERSONALE DEL TUB**

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'Italia rilascia al Personale del TUB, ai relativi Familiari e alle persone al servizio domestico del predetto personale una carta d'identità che specifica lo status del titolare.
2. Senza modificare le disposizioni degli articoli da 11 a 14 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, dell'articolo 8 dello Statuto del TUB e degli articoli 9 e 10 del Protocollo, il Personale del TUB:



- a) se è soggetto ad una imposta interna a vantaggio del TUB, è esente da imposte nazionali su salari, stipendi ed emolumenti, ma non sulle pensioni e sulle rendite, pagati dal TUB;
  - b) è esente, assieme ai propri Familiari e alle persone al loro servizio domestico, da tutte le forme di restrizione all'immigrazione e di registrazione degli stranieri;
  - c) è immune dal sequestro dei bagagli ufficiali;
  - d) riceve, assieme ai propri Familiari, la stessa assistenza al rimpatrio accordata ai diplomatici in caso di crisi internazionale; la clausola non si applica ai cittadini italiani;
  - e) gode, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, delle agevolazioni riconosciute ai funzionari di pari grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia;
  - f) può importare in franchigia doganale e senza divieti e restrizioni - dal Paese di ultima residenza o da quello di cui è cittadino, a titolo di primo insediamento, per un periodo di diciotto mesi ad iniziare dalla notifica dell'assegnazione da parte del TUB e per un massimo di due spedizioni - la propria mobilia e i propri effetti personali, compreso un veicolo acquistato alle condizioni di mercato di tale Paese, che sarà immatricolato con serie speciali;
  - g) può, se non ha importato un veicolo in conformità alla lettera f), acquistare, al momento della presa di servizio, un veicolo senza dazi e imposte;
  - h) può esportare, nell'anno successivo alla data di cessazione delle proprie funzioni presso il TUB, senza divieti e restrizioni, la propria mobilia e i propri effetti personali, compresi i veicoli, in suo uso e possesso.
3. Per un periodo di due anni ad iniziare dalla data di installazione ufficiale della divisione o della notifica della loro assegnazione da parte del TUB, qualunque sia l'ultima, i giudici non aventi la residenza permanente in Italia beneficiano dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sull'acquisto di mobilio e altri beni per la casa necessari per il loro insediamento, per un valore superiore al limite fissato dalla normativa italiana per le Organizzazioni internazionali in Italia.
  4. Fatta eccezione per i giudici, il cancelliere, e il vice cancelliere, il paragrafo 2, lettera a), non si applica ai cittadini italiani o a coloro i quali, immediatamente prima di essere assunti dal TUB, fossero stabilmente residenti in Italia.
  5. I salari, gli stipendi e gli emolumenti pagati dal TUB al personale diverso dai giudici non avente la cittadinanza italiana o la residenza permanente in Italia possono essere tenuti in considerazione dalle Autorità italiane competenti al fine di calcolare l'ammontare della tassazione da applicare al reddito originato da altre fonti.
  6. Oltre ai privilegi e alle immunità previste ai paragrafi 2 e 3, ai giudici non aventi la cittadinanza italiana o la residenza permanente in Italia sono concessi i privilegi e le immunità, le agevolazioni e le facoltà accordati dall'Italia ai membri di grado equivalente del corpo diplomatico in Italia.

### ARTICOLO 13 IMPIEGO DEI FAMILIARI

1. Su richiesta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'Italia può autorizzare i Familiari del Personale del TUB a svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia. I suddetti familiari e i loro datori di lavoro sono soggetti alla legislazione italiana applicabile in materia fiscale, di sicurezza sociale e di diritto del lavoro.
2. Se un Familiare desidera intraprendere una nuova attività di lavoro o riavviare un'attività già terminata, una nuova richiesta di autorizzazione è richiesta ai sensi del presente Articolo.
3. Privilegi e immunità non si applicano alle attività di lavoro autorizzate ai sensi del presente Articolo.

**ARTICOLO 14**  
**SICUREZZA SOCIALE**

1. A copertura dei rischi di malattia, infortunio, invalidità e decesso, e per consentire agli interessati di crearsi una pensione di vecchiaia, il Personale del TUB è iscritto nel Sistema di Assistenza medica e Sicurezza sociale e nel Piano pensionistico istituiti dal TUB.
2. Il Personale del TUB impiegato a tempo parziale per meno del 50 per cento è iscritto e coperto dal Piano pensionistico del TUB. Tale personale non è invece iscritto né è coperto dal Sistema di Assistenza medica e Sicurezza sociale del TUB, ed è iscritto nel sistema di assistenza sanitaria e di sicurezza sociale dello Stato membro dell'Unione europea di ultima residenza o nello Stato membro di rispettiva cittadinanza.
3. Il TUB è esente da contributi obbligatori di sicurezza sociale, pensioni e assicurazione malattia dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni pagate dal TUB, o a suo nome, al Personale del TUB non iscritto al sistema italiano di previdenza sociale.

**ARTICOLO 15**  
**ACCESSO, SOGGIORNO E USCITA**

1. Oltre a quanto previsto all'articolo 12, paragrafo 2, del presente Accordo, le Autorità italiane competenti adottano le misure necessarie per facilitare:
  - a) l'entrata, l'uscita e il soggiorno sul territorio nazionale di tutte le persone che esercitano funzioni ufficiali presso il TUB, del loro coniuge e dei familiari a loro carico che non abbiano cittadinanza italiana o risiedano stabilmente in Italia;
  - b) l'entrata e l'uscita dal territorio nazionale di tutte le persone convocate o citate a comparire davanti al TUB in veste ufficiale.
2. Se necessari, visti ed autorizzazioni sono concessi in tempi rapidi, previa presentazione, da parte degli interessati, di un documento ufficiale del TUB che certifichi il loro status.

**ARTICOLO 16**  
**DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

1. Il TUB comunica alle Autorità italiane competenti, almeno una volta all'anno, l'elenco del personale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 17, dei relativi Familiari e del personale reclutato localmente dal TUB per servizi interni.
2. Senza pregiudizio per i loro privilegi e immunità, tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo e dal presente Accordo hanno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana e non interferiscono negli affari interni dello Stato.
3. I privilegi e le immunità accordati ai sensi del Protocollo e del presente Accordo non sono stabiliti per il vantaggio personale di coloro i quali ne beneficiano. Essi sono conferiti esclusivamente nell'interesse del TUB, specialmente per garantire, in tutte le circostanze, la libertà d'azione del TUB e la completa indipendenza delle persone in questione.
4. Il TUB collabora in ogni momento con le Autorità italiane competenti per facilitare l'applicazione delle leggi nazionali e prevenire qualsiasi abuso connesso con i privilegi e le immunità sopra menzionati.

5. Il TUB ha il diritto e il dovere di revocare le immunità del suo personale quando ritenga che tali immunità ostacolerebbero il normale corso della giustizia e che vi si possa rinunciare senza arrecare pregiudizio agli interessi del TUB. Il TUB comunica alle Autorità italiane competenti i provvedimenti di revoca delle immunità appena possibile e al più tardi entro un mese dalla data degli stessi.

#### **ARTICOLO 17 PERSONALE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO**

1. Per sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo istitutivo, l'Italia fornisce al TUB personale di supporto amministrativo per la sua divisione in Italia.
2. Il personale di cui al paragrafo 1 è distaccato dalle amministrazioni pubbliche italiane secondo le leggi e i regolamenti in vigore in Italia e senza oneri per il TUB.
3. Al personale di cui al paragrafo 1 si applica l'immunità prevista dall'articolo 10, paragrafo 1, del Protocollo.

#### **ARTICOLO 18 RESPONSABILITA'**

1. La responsabilità internazionale derivante dalle attività del TUB sul territorio italiano, compresa quella derivante da qualsiasi atto o omissione da parte di rappresentanti, del Personale e di qualsiasi altra persona impiegata dal TUB nell'esercizio delle proprie funzioni, è interamente in capo al TUB stesso e non sarà in carico dell'Italia.
2. Il TUB risarcisce l'Italia in caso di:
  - a) qualsiasi perdita o danno a qualsiasi bene di proprietà, possesso o custodia dell'Italia causati da un comportamento doloso o negligente nell'esercizio delle loro funzioni, o in relazione ad esse, di un rappresentante, del Personale o di qualsiasi altra persona impiegata dal TUB; e
  - b) qualsiasi perdita sostenuta dall'Italia per la necessità di compensare un terzo per la perdita o il danno alla proprietà di quest'ultimo o per lesioni personali derivanti da un comportamento doloso o negligente nell'esercizio delle funzioni, o in relazione ad esso, di un rappresentante, del Personale o di qualsiasi altra persona impiegata dal TUB.

#### **ARTICOLO 19 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie relative all'applicazione del presente Accordo sono oggetto di negoziato tra le Parti contraenti. Le controversie non risolte con questa procedura sono deferite, su richiesta di un delle Parti o di entrambe, alla decisione finale di un tribunale arbitrale costituito secondo quanto previsto dall'articolo 16, paragrafo 2, del Protocollo.

**ARTICOLO 20  
ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si comunicano che le procedure richieste dalle rispettive regolamentazioni interne sono state completate.
2. Gli emendamenti al presente Accordo entreranno in vigore secondo quanto previsto dal paragrafo 1.
3. Le modifiche o integrazioni all'Allegato I entreranno in vigore alla data della firma del relativo accordo emendativo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a *Roma* il *26/07/2024* in due originali, ciascuno in lingua italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica italiana





Per il Tribunale unificato dei brevetti



### ALLEGATO I / ANNEX I

Milano, Via San Barnaba, n. 50.

Planimetria III Piano / 3<sup>rd</sup> Floor plan



Gr.





